

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 11/12/2020

FATTO

1. In data 8.2.2013 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo dovuto complessivo di € 62.000,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 555,00 ciascuna. Nel maggio 2017, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 51, sulla base di un conteggio estintivo nel quale risultava stornato, a favore del debitore, l'importo di € 957,37 a titolo di rimborso delle commissioni della mandante, e l'importo di € 906,97 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni ed oneri assicurativi corrisposti e non goduti per una somma di **€ 3.811,74**.
2. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, eccepisce in via pregiudiziale di aver fatto notificare al ricorrente, prima della proposizione del ricorso, un atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, finalizzato ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'insussistenza di ulteriori obblighi restitutori a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Chiede quindi che il Collegio dichiari l'improcedibilità del ricorso, in quanto sulla medesima questione è già pendente una controversia davanti all'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO

3. Il Collegio è chiamato pregiudizialmente a valutare se, nel caso di specie, la sua competenza a pronunciarsi sia preclusa dalla avvenuta notificazione al ricorrente di un atto di citazione nel quale l'intermediario convenuto ha chiesto all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento negativo di suoi obblighi restitutori conseguenti all'estinzione anticipata del finanziamento oggetto del ricorso.

Viene infatti in rilievo, in proposito, quanto previsto dalle disposizioni che regolano il presente procedimento (*"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*) come approvate con provvedimento della Banca d'Italia del 2009 successivamente aggiornato, Sez. I, par. 4), secondo le quali non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo però il rispetto dell'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

A tale riguardo va allora osservato che se la notificazione di un atto di citazione al convenuto determina la litispendenza fra le parti (art. 39 c.p.c.), è solo con l'iscrizione della causa nel ruolo dell'organo giudiziario adito, a seguito della costituzione dell'attore (art. 165 c.p.c.), che potrà dirsi - a stregua delle suddette Disposizioni ABF - che la controversia sia "già stata sottoposta all'Autorità giudiziaria"; derivando anzi, dalla mancata costituzione in giudizio dell'attore (e del convenuto), e dalla successiva inerzia delle parti come prevista dall'art. 307 c.p.c., l'estinzione del processo.

Ebbene, nel caso di specie non consta in atti alcuna evidenza che l'intermediario si sia costituito in giudizio iscrivendo la causa a ruolo, essendosi parte resistente limitata a produrre copia di un atto di citazione notificato al ricorrente in data 21.2.2020.

4. Oltre a quanto appena rilevato, merita comunque osservare, più in generale (e nella stessa direzione già espressa da quest'Arbitro nel precedente del Coll. Milano, n. 19041, 29.9.2020), che, secondo la Disposizioni ABF non sussiste una incompatibilità assoluta fra la pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e il presente procedimento. E ciò, oltre che nell'ipotesi appena richiamata nel paragrafo precedente (giudizio intrapreso *dopo* la presentazione del ricorso), anche nell'ipotesi in cui, *prima* della presentazione del ricorso, la controversia già fosse sottoposta all'autorità giudiziaria ma non risultasse ancora esperito il tentativo di mediazione obbligatoria (o procedimenti alternativi quale il presente), nel qual caso l'ABF dovrà ritenere la sua competenza a decidere il ricorso sottopostogli, ove ciò sia funzionale all'attuazione della norma recata dall' art. 5, comma 1 *bis*, del d. lgs. 28/2010.

Tale norma, come noto, prescrive infatti l'obbligo di "*chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) contratti (...) bancari*", di "*esperire preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero (...) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*" (e cioè il procedimento qui presente); e ciò, peraltro, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale se (fra le altre ipotesi previste dalla norma) il mancato esperimento della mediazione obbligatoria venga eccepito in giudizio dal convenuto, nella cui disponibilità, pertanto, l'ordinamento rimette l'iniziativa volta ad avviare un procedimento di mediazione obbligatoria, anche se in pendenza di un giudizio civile già instaurato dalla controparte attrice

Nel caso di specie sia ha allora che, avendo da una parte il ricorrente già manifestato, con il ricorso, il suo interesse al coltivare il presente procedimento, e constando d'altra

parte il mancato previo esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'intermediario convenuto, l'esigenza di attuare la finalità, espressamente considerata dalle Disposizioni ABF, perseguita dall'art. 5, comma 1 *bis*, del d. lgs. 28/2010, fonda la competenza di questo Collegio a dar corso al presente procedimento (previsto da tale norma come alternativo, ma equivalente, a quello di mediazione obbligatoria).

Rilevata in via pregiudiziale, quindi, la competenza a pronunciarsi su ricorso, osserva il Collegio, nel merito, quanto segue.

5. *Premesso che:*

- ~ la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*;
- ~ il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il*

regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

6. *premesso inoltre che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»;
- ~ in mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»;
- ~ in ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»;
- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

7. *premesso inoltre che:*

- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;
- ~ per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.;

8. *premesso altresì che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»;
- ~ a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per

salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

9. *sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:*

- ~ ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- ~ sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- ~ in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- ~ la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

.*.

10. Venendo dunque al caso di specie, rileva il Collegio – attenendosi ai precedenti orientamenti, quanto alla qualificazione della natura dei costi nel tipo di contratto ora esaminato (cfr. Coll. Roma, dec. n. 24301 del 16.11.2018), ma conformandosi al sopravvenuto principio della rimborsabilità di tutti i costi, secondo i criteri indicati dal Collegio di Coordinamento – che hanno natura *recurring*, per il 40% del loro importo, le *commissioni della mandante* – come validamente previsto dal contratto - non potendo tuttavia la somma trattenuta dalla mandante superare gli € 200,00, nonché, per il loro intero importo, le *commissioni della mandataria di accensione e di gestione del finanziamento*; hanno invece natura *up-front* le *provvigioni dell'agente* e le *spese di istruttoria, registro e notifica*, in quanto la relativa descrizione fa esclusivo riferimento ad attività preliminari alla conclusione del contratto.

11. Ne consegue che parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già rimborsatole, l'importo di **€ 3.133,98**, come risulta dalla seguente tabella.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 325 del 07 gennaio 2021

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	6,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,97%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissione mandante (quota up-front)	€ 200,00	€ 115,00	€ 71,95			€ 71,95
☐	commissione mandante (quota recurring)	€ 1.465,00	€ 842,38	€ 527,02		€ 957,37	-€ 114,99
☐	comm. mandataria accensione fin. (recurring)	€ 3.680,47	€ 2.116,27	€ 1.324,03			€ 2.116,27
☐	comm. mandataria gestione fin. (recurring)	€ 1.577,34	€ 906,97	€ 567,44		€ 906,97	€ 0,00
☐	provv. Intermediario credito (up front)	€ 2.664,00	€ 1.531,80	€ 958,36			€ 958,36
☐	spese istruttoria (up front)	€ 284,62	€ 163,66	€ 102,39			€ 102,39
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti **€ 3.133,98**

interessi legali **si**

12. Sull'importo così determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.133,98 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA